



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Elettorale, anticorruzione e controlli

Piazza Dante n. 15 - 38122 Trento

T +39 0461 494671 - 494666

F +39 0461 493690

pec serv.elettorale-anticorruzione@pec.provincia.tn.it

@ serv.elettorale-anticorruzione@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it**CIRCOLARE N. 13/EL**Ai Sindaci e ai Segretati dei Comuni
della provincia di TrentoAi Presidenti
degli Uffici elettorali di sezioneLORO SEDIe, p.c. Al Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
Corso 3 Novembre, 11
38122 TRENTO

S183/2023/1.6-2022-1/MR/CB

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Elezioni provinciali 2023.

- 1) Istruzioni per l'ammissione al voto.
- 2) **Votazione dei degenti in ospedali e case di cura e dei detenuti non privati del diritto elettorale.**

Questa circolare contiene importanti istruzioni per la regolarità delle operazioni di votazione. Si prega pertanto di leggerne attentamente il contenuto e di seguirne scrupolosamente le indicazioni.

1) Istruzioni per l'ammissione al voto.**1.a) Tessera elettorale**

Per l'esercizio del diritto di voto per le elezioni provinciali l'elettore deve presentarsi con la propria tessera elettorale personale, che può essere sostituita solo da un duplicato o, nel caso in cui non ne risulti possibile il rilascio, da un'apposita attestazione del Sindaco rilasciata in sostituzione della tessera elettorale ai soli fini del diritto di voto nella specifica consultazione.

1.b) Elettori iscritti nelle liste elettorali

Si raccomanda, in primo luogo, la massima attenzione dei Presidenti e dei componenti degli uffici di sezione nell'ammissione al voto degli aventi diritto.

Prima della consegna della scheda per la votazione il Presidente di seggio deve verificare che l'elettore abbia diritto di voto per le elezioni provinciali. Appare opportuno ricordare al riguardo che il solo possesso della tessera elettorale riferita alla sezione non implica automaticamente il diritto di votare per le elezioni provinciali, in quanto lo Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione prescrivono particolari requisiti residenziali per poter eleggere il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia.

Inoltre, non è infrequente che gli elettori si rechino a votare in una sezione del Comune diversa da quella dove sono iscritti. In tal caso, dovranno essere indirizzati alla sezione di appartenenza.

Si raccomanda, quindi, che siano ammessi al voto solo gli elettori che, oltre a presentare la propria tessera elettorale personale (o, in alternativa, il duplicato o l'attestazione del sindaco), risultino iscritti nelle liste elettorali della sezione.

Infine, per gli elettori che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali si presentino al seggio sprovvisti della tessera elettorale o di un suo duplicato, ma muniti dell'attestazione sostitutiva rilasciata dal Sindaco, gli estremi dell'attestazione devono essere riportati nel registro che contiene i numeri delle tessere elettorali dei votanti; i nominativi di tali elettori, che risultano già iscritti nelle liste elettorali, **non** devono essere aggiunti in calce alla lista della sezione.

1.c) Elettori non iscritti nelle liste elettorali della sezione

Alla regola del voto nella sezione di iscrizione fanno eccezione solo le seguenti ipotesi, tassativamente elencate dalla legge.

Soggetti elencati nell'art. 53:

- 1) chi si presenti munito di sentenza della Corte d'Appello o di un'attestazione del Sindaco che lo dichiari elettore del Comune (*attestazione rilasciata a elettori non iscritti nelle liste elettorali per motivi diversi dall'attestazione indicata nel paragrafo precedente*);
- 2) i membri del seggio e i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, anche se iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del Comune;
- 3) gli elettori non deambulanti, i quali sono ammessi al voto in qualsiasi sezione del Comune, previa esibizione di un'attestazione medica relativa all'impedimento;
- 4) i candidati.

Prima dell'ammissione al voto degli elettori indicati ai numeri 2), 3) e 4), il Presidente deve accertare che godano del diritto di voto per le elezioni provinciali.

In particolare, all'atto della costituzione del seggio, domenica 22 ottobre 2023, il Presidente dell'ufficio avrà cura di richiedere ai componenti del seggio, ai rappresentanti di lista e agli ufficiali e agenti di polizia presenti se intendano esprimere il voto nella sezione. In caso affermativo, il Presidente deve comunicare ai propri uffici comunali i nominativi di tali elettori e il Comune nelle cui liste sono iscritti. Gli uffici comunali provvederanno quindi alle necessarie verifiche, al fine di accertare se tali soggetti, pur non iscritti nelle liste della sezione, siano elettori del Consiglio provinciale e ne darà comunicazione scritta al Presidente dell'ufficio. Analoga procedura di accertamento deve essere adottata per l'ammissione al voto degli elettori non deambulanti e dei candidati.

Considerate la delicatezza e l'importanza della questione, sarà cura del Presidente del seggio adottare modalità operative e informative adeguate al fine di evitare contestazioni e, rispettivamente, degli uffici comunali, adottare procedure celeri per verificare il possesso del diritto di voto in capo ai nominativi comunicati dagli uffici elettorali di sezione.

I nominativi degli elettori indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) che hanno votato devono essere aggiunti in calce alla lista di sezione e di essi si deve prendere nota **anche** nel registro contenente i numeri

delle tessere elettorali dei votanti. Si tenga presente che in questo caso anche gli elettori ammessi a votare con attestazione del Sindaco devono essere aggiunti in calce alla lista di sezione, considerato che tali elettori non risultano già iscritti nelle liste di sezione a differenza di coloro che si presentano a votare con l'attestazione del sindaco perché sprovvisti della tessera elettorale.

Inoltre, sulle rispettive tessere elettorali deve essere apposto il bollo della sezione e la data della votazione, ad eccezione del caso in cui un elettore voti in base all'attestazione del Sindaco (vedi n. 1). In tale caso, l'annotazione "ha votato", la firma del Presidente, la data della votazione e il bollo dell'ufficio sono apposti sull'attestazione del sindaco.

Soggetti elencati nell'art. 54:

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato nonché gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, quando siano elettori per il Consiglio provinciale. Essi possono esercitare il voto previa esibizione del documento di ammissione al voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, e sono iscritti, a cura del Presidente, in una apposita lista aggiunta, previa identificazione personale, sempre che non siano già iscritti nella lista degli elettori della sezione nella quale si presentano.

Inoltre, per evitare che le modalità previste dalle succitate norme per la votazione dei militari, degli appartenenti alle forze di polizia o ai vigili del fuoco in servizio in un Comune diverso da quello nelle cui liste sono iscritti, possano dar luogo ad abusi oppure ad irregolarità da parte di elementi estranei alle forze armate o ad organi ad esse assimilati - e tenuto conto anche delle difficoltà che possono frapporsi, all'atto della votazione, all'accertamento della effettiva qualità di militare o di appartenente ai suddetti corpi degli elettori di cui trattasi - appare consigliabile che i Comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, nella quale attestano che il dipendente "Presta servizio (militare) nel(reparto), di stanza nel Comune di", apponendovi la propria firma ed il bollo del Comando.

Per i militari o per gli appartenenti ai predetti corpi, eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione dovrebbe recare, in aggiunta, l'indicazione del comune in cui voteranno.

Analoga dichiarazione potrebbe essere predisposta, a cura dei Comandi o degli uffici competenti, per i dipendenti che si trovassero a prestare servizio isolato fuori del Comune, nelle cui liste sono iscritti.

I militari o gli appartenenti agli indicati corpi in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.), che si trovano fuori della sede del corpo e fuori del territorio del Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune in cui si trovano. In tal caso, non occorrerà alcuna dichiarazione, ma sarà sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza oppure un documento equivalente già in possesso delle categorie in parola.

Anche per tali elettori le schede utilizzate per l'espressione del voto dovranno essere sostituite con ulteriori schede prelevate dal plico delle schede non autenticate da sottoporsi a conseguente autenticazione.

2) Votazione dei degenti in ospedali e case di cura e dei detenuti non privati del diritto elettorale.

L'articolo 55 della legge provinciale n. 2 del 2003 dispone che gli elettori degenti in ospedali e case di cura e i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano elettori del Consiglio provinciale.

A tal fine la disposizione prevede che i predetti elettori debbano dichiarare al Sindaco del Comune di residenza la volontà di votare nel luogo di cura o di detenzione, entro il *terzo giorno* precedente la data della votazione. In proposito si precisa quanto segue.

Gli elettori ricoverati o detenuti **prima del terzo giorno antecedente** la data delle elezioni devono rispettare quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge provinciale n. 2 del 2003.

Gli elettori, invece, ricoverati o detenuti **successivamente al terzo giorno antecedente alla data delle elezioni**, non potendo per forza maggiore attivare nei termini la procedura prevista dall'articolo 55, possono richiedere di esercitare il diritto di voto anche oltre il terzo giorno antecedente l'elezione. Per tali elettori devono essere comunque attivate le procedure previste dagli articoli 55 e seguenti al fine dell'espressione del voto nel luogo di ricovero o di detenzione. Si ritiene, infatti, che l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente garantito possa essere compreso solo se risultano impossibili la verifica del requisito di elettorato attivo attraverso il rilascio dell'attestazione di ammissione al voto o la votazione medesima (ad es. nel caso in cui il seggio speciale abbia esaurito il suo compito).

Il **Presidente del seggio ordinario** nella cui lista elettorale risulta iscritto l'elettore ricoverato o detenuto successivamente al terzo giorno antecedente la data delle elezioni, che riceve la comunicazione nel corso della giornata della votazione, può prendere nota solo a fini conoscitivi sulla lista elettorale di sezione, a fianco del relativo nominativo, del fatto che l'elettore vota in luogo di ricovero o di detenzione.

Il **Presidente di seggio (ospedaliero, speciale o distaccato)** che raccoglie il voto nei luoghi di cura o detenzione, prima di ammettere al voto un elettore che lo richieda, deve in particolare:

- accertare che l'elettore non abbia già votato nel Comune di residenza, controllando la tessera elettorale personale dell'elettore;
- farsi rilasciare - **per il tramite la direzione sanitaria** - dal Comune l'attestazione prevista dall'articolo 55, comma 3, lettera b), che l'elettore sia in possesso del diritto di elettorato attivo per la consultazione elettorale provinciale in corso. Tale attestazione deve essere recapitata a cura del Comune al Presidente per essere allegata al verbale dell'ufficio di sezione.

A disposizione per ogni chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Maria Ravelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).